

AS1584 – COMUNE DI SUBIACO (RM) - AFFIDAMENTO E PROROGA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISALITA SCIISTICI A FAVORE DELLA SOCIETÀ LIVATA 2001

Roma, 2 maggio 2019

Comune di Subiaco

Con riferimento ad una segnalazione pervenuta in data 25 marzo 2019, avente ad oggetto l'affidamento di impianti di risalita e piste da sci all'interno del territorio comunale, l'Autorità, nella riunione del 24 aprile 2019, ha ritenuto di formulare le seguenti osservazioni ai sensi dell'art. 22 della legge n. 287/90.

Al riguardo l'Autorità osserva che le modalità di affidamento e proroga della concessione relativa all'impianto a fune di "Monna dell'Orso", adottate dal Comune di Subiaco, appaiono suscettibili di restringere la concorrenza sul mercato in quanto l'ente locale, non avendo avviato una procedura ad evidenza pubblica, ma avendo proceduto ad un affidamento diretto, ha di fatto impedito l'ingresso di nuovi operatori non garantendo la concorrenza per il mercato.

L'Autorità ricorda il proprio orientamento, confermato dal giudice amministrativo, che ha sempre auspicato l'opportunità di ridurre la discrezionalità amministrativa nella scelta dei concessionari e il rispetto dei principi europei della parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità ed evidenza pubblica. Pertanto, la selezione del concessionario deve essere sempre informata a criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, ricorrendo alle modalità di affidamento più aderenti all'esigenza di favorire la più ampia partecipazione possibile degli operatori interessati a operare in un mercato per sua natura oligopolistico. Nel caso di specie, risulta che codesta amministrazione - in ragione della totale assenza di un bando o di altro atto pubblicitario ad evidenza pubblica, in occasione dell'affidamento dello stesso né successivamente in fase di rinnovo - non ha proceduto a una valutazione comparativa tra diversi soggetti potenzialmente interessati all'affidamento¹.

L'Autorità, inoltre, ha sempre posto in evidenza che la proroga a favore del precedente concessionario senza l'espletamento di una pubblica e trasparente procedura di selezione risulta suscettibile di determinare restrizioni concorrenziali².

¹ Si vedano, tra le altre, le seguenti segnalazioni AS1507 – *Provincia autonoma di Bolzano - Concessione impianto funiviario Selva Gardena Ciampinoi nel Comune di Selva di Val Gardena*, in Bollettino n. 17/2018, AS1508 – *Provincia autonoma di Bolzano - Concessione impianto funiviario Gletschersee Ii nel Comune di Senales*, in Bollettino n. 17/2018.

² Si vedano, tra le altre, le seguenti segnalazioni AS135 - *Proroghe delle concessioni autostradali*, in Bollettino n. 19/98; AS491 - *Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo*, in Bollettino n. 46/2008; AS1114 - *Regime concessorio presente nel porto di Livorno*, in

Nelle ipotesi di affidamento pubblico, infatti, la proroga o il rinnovo impediscono lo svolgimento dell'unica forma di concorrenza possibile, cioè quella per il mercato, cristallizzando la posizione dell'unico concessionario operante nel mercato e impedendo di cogliere i benefici derivanti dalla periodica concorrenza per l'affidamento della gestione del servizio.

Infine, per quanto riguarda la durata della proroga deliberata nel 2012, si evidenzia che la stessa sia particolarmente elevata e pari a ulteriori 18 anni rispetto all'affidamento già deliberato. Al riguardo, l'Autorità evidenzia che la durata delle concessioni, che andrebbe di regola giustificata sulla base di valutazioni tecniche, economiche e finanziarie, non deve necessariamente essere parametrata al periodo di recupero degli investimenti necessari per lo svolgimento dell'attività – e nel caso di specie ancor di più, in ragione della rilevante contribuzione pubblica agli investimenti sostenuti dal concessionario che gestisce gli impianti – in quanto, al momento della concessione, il valore degli investimenti già effettuati dal concessionario avrebbe dovuto essere già considerato dall'amministrazione locale.

In conclusione, l'Autorità ricorda che l'applicazione delle procedure ad evidenza pubblica risulta preordinata soprattutto ad assicurare la piena contendibilità del mercato e la parità di trattamento di tutti gli operatori economici interessati.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE *f.f.*
Gabriella Muscolo